

Milano, 25 marzo 2019

NOTA DEL CENTRO SERVIZI

Cooperative e obbligo di previsione e nomina Organo di Controllo entro 16/12/2019

I – Con il Decreto Legislativo n. 14/2019 è stato introdotto il nuovo **“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”**.

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

II – Le novità introdotte da tale documento sono numerose e, a vario titolo, riguardano l'organo di Controllo legale delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti.

In tema di **nomina dell’Organo di Controllo**, con l'approvazione del decreto sulla crisi di impresa si assiste alla **riduzione dei parametri** (previsti sinora dall'art. 2435 bis del Codice Civile) al verificarsi dei quali diviene obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore per le **società a responsabilità limitata** nonché per le **società cooperative**.

In particolare, **l’art. 379 del Codice (D. Lgs. n. 14/2019)** è dedicato alla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti. Tale norma, ai commi 1 e 2, riforma in modo significativo il **terzo e quarto comma dell’art. 2477 c. c. “Sindaco e Revisore legale dei conti”**, di seguito riportati:

“3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

A ben vedere, la modifica normativa sopra riportata, **introduce delle riduzioni rispetto ai parametri previsti dall’art. 2435 bis c.c.** (fermo restando il criterio ivi previsto per la

redazione del Bilancio in forma abbreviata) cui l'art. 2477 c.c. rinviava, che riguardano sia il fatturato (da 8,8 milioni a 2 milioni di euro), sia l'attivo patrimoniale (da 4,4 milioni a 2 milioni di euro), sia il numero medio dell'organico aziendale (da 50 a 10 dipendenti).

Inoltre, con riferimento al superamento dei suddetti parametri **per due esercizi consecutivi**, risulta sufficiente, ai fini dell'applicazione della nuova norma, che ciò avvenga per "**almeno uno**" dei limiti ivi previsti, venendo meno la precedente disposizione che richiedeva il superamento di "**due dei seguenti limiti**". Pertanto:

NORMATIVA VIGENTE	NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE
La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Nessuna variazione
La società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Nessuna variazione
La società ha superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro - ricavi: 8,8 milioni di euro. - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 	La società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> - attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro - ricavi: 2 milioni di euro. - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
L'obbligo di nomina dell'Organo di controllo o del revisore cessa al mancato superamento dei limiti per due esercizi consecutivi.	L'obbligo di nomina dell'Organo di controllo o del revisore cessa al mancato superamento dei limiti per tre esercizi consecutivi.

III – Si tratta di disposizioni che, in virtù di rinvii di carattere generale alla disciplina delle SPA o delle SRL (vedi art. 2519, co. 1 c.c.) o di rinvii specifici (vedi art. 2543, co. 1, c.c. in materia di Organo di Controllo), **investono direttamente le Società Cooperative**, quale che sia la loro disciplina di riferimento (SPA o SRL).

Pertanto, per le Società Cooperative, alle ipotesi appena enunciate, si aggiunge quella già contemplata dall'**articolo 2543, co. 1, c.c.** Conseguentemente, le Cooperative, oltre che nei casi sopra elencati, sono tenute a nominare l'Organo di controllo anche quando emettano strumenti finanziari non partecipativi.

Ai sensi del **comma 3 dell'art. 379 del D. Lgs. n. 14/2019** ("Codice"), in vigore a partire dal 16 marzo 2019, si prevede che "**Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle**

disposizioni di cui al predetto comma, entro nove mesi dalla predetta data", ossia entro il 16 dicembre 2019.

Il 16 dicembre 2019 costituisce, dunque, il termine ultimo di adeguamento: entro il 16 dicembre 2019 le cooperative dovranno:

- nominare l'organo di controllo o il revisore, **qualora si verifichi il superamento dei limiti predetti;**
- **modificare lo statuto, con atto pubblico,** qualora le clausole statutarie relative all'organo di controllo non siano conformi alle nuove disposizioni.

Fino alla scadenza del termine (16/12/2019), le *"previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto **conservano la loro efficacia**"* per la fase transitoria, *"anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1"* (art. 379, co. 3, secondo periodo del Codice).

Rimanendo nell'ambito della **verifica dei limiti** ai fini della nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, l'art. 379, comma 3, ultimo periodo, stabilisce che per la prima applicazione delle disposizioni di cui al novellato art. 2477 c.c., commi terzo e quarto, si ha riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza indicata** (16 dicembre 2019):

Cooperative che seguono il criterio dell'anno solare	Cooperative che NON seguono il criterio dell'anno solare.
Ai fini della prima applicazione, si ha riguardo all'eventuale superamento dei limiti negli anni 2017 e 2018 .	Ai fini della prima applicazione, si ha riguardo all'eventuale superamento dei limiti negli anni 2016-2017/2017-2018 ovvero 2017-2018/2018-2019 a seconda della chiusura del proprio esercizio.

IV - Alla luce delle indicazioni svolte, appare opportuno esprimere alcune raccomandazioni:

1. Per le **Società Cooperative** aventi quale quadro normativo di riferimento la **disciplina delle SRL**, in caso di superamento dei limiti di cui al nuovo art. 2477 c.c., è opportuno **verificare** se lo statuto contempli la figura del Sindaco unico o del Collegio Sindacale e, in caso contrario, occorre **introdurli** provvedendo poi alla relativa nomina. In tal caso si può optare tra uno dei seguenti schemi:

Nomina del solo Sindaco unico o del Collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in	Nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con il compito del controllo	Nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo

<p>tal caso lo Statuto deve attribuire all'Organo sindacale il compito della revisione contabile e l'organo Sindacale deve essere composto solo da revisori iscritti nell'apposito registro (art. 2409 bis c.c.).</p>	<p>di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile).</p>	<p>sindacale: in questo caso il controllo di legalità è svolto dai soci (artt. 2476 e 2409 c.c.)</p>
---	--	--

2. Per le **Società Cooperative** che ad oggi aderiscono all'**assetto normativo della SPA** (per libera scelta o per superamento dei limiti di cui all'art. 2519 c.c.) viene introdotto l'obbligo – **in caso di superamento** dei limiti di cui al novellato art. 2477 c.c. – di prevedere e nominare un Organo di controllo **necessariamente collegiale**:

Società Cooperativa SPA	Obblighi
<p>Mancato superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti di cui all'art. 2477 c.c.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di nomina Revisore legale dei conti (nessuna variazione)
<p>Superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti di cui all'art. 2477 c.c.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di nomina Revisore legale dei conti (nessuna variazione) - Nomina di un Organo di controllo necessariamente Collegiale.

Per il Centro Servizi
Marco Masi